



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 1923/DecA/83 DEL 31 luglio 2009

Oggetto: Attuazione della delibera n. 29/43 del 25.6.2009. Disposizioni relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti per investimenti nelle aziende zootecniche, istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 20.

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale n. 1 del 14 maggio 2009 (Legge finanziaria), e in particolare l'articolo 4 comma 20;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/43 del 25 giugno 2009 che detta le disposizioni relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti per investimenti nelle aziende zootecniche, istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 20, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 per un importo complessivo di 1.000.000 di euro. UPB S06.04.009 CAP. SC06.1027.
- CONSIDERATO che la succitata Deliberazione dispone che l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale può dettare con proprio decreto le modalità per l'applicazione del programma dettagliato nell'Allegato alla deliberazione al fine di dare piena attuazione al programma senza che vengano alterati gli obiettivi e le direttive generali approvate dalla Giunta regionale;
- CONSIDERATO che sono ammesse al finanziamento le spese relative all'acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata, registrate nei Libri genealogici o nei



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE

Registri anagrafici di razza e che l'aiuto è concesso una sola volta per riproduttore ed è calcolato come percentuale sull'importo delle spese sostenute e che figurano nella fattura di acquisto quietanzata;

RITENUTO quindi, necessario stabilire la spesa massima ammissibile per l'acquisto dei riproduttori maschi e femmine di razza Charolais e Limousine iscritti al Libro genealogico e di razza Sarda, Sardo Modicana e Sardo Bruna iscritti nei Registri anagrafici al fine di fornire all'Agenzia Argea Sardegna, alla quale la Giunta ha affidato l'attuazione del presente programma, ulteriori indicazioni per la realizzazione dello stesso.

DECRETA

ART. 1 É approvata la spesa massima ammissibile per l'acquisto dei riproduttori maschi e femmine, delle diverse categorie, di razza Charolais e Limousine iscritti al Libro genealogico e di razza Sarda, Sardo Modicana e Sardo Bruna iscritti nei Registri anagrafici. Tali spese sono dettagliate nell'allegato 1 al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso per la sua attuazione all'Argea Sardegna e sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed integralmente su Internet nel sito ufficiale della Regione all'indirizzo www.regione.sardegna.it.

L'assessore

Andrea Prato



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE

Allegato 1 al Decreto n. 1923/DecA/83 del 31 luglio 2009

Tabella 1. Spesa massima ammissibile per l'acquisto dei riproduttori maschi e femmine, delle diverse categorie, di razza Charolais e Limousine iscritti al Libro genealogico e di razza Sarda, Sardo Modicana e Sardo Bruna iscritti nei Registri anagrafici (*).

categoria	spesa massima ammissibile (euro/capo iva esclusa)
vitelle da 7 mesi e fino a 12 mesi	1.600,00
manze oltre 12 e fino a 18 mesi	2.000,00
giovenche oltre 18 e fino a 24 mesi	2.400,00
vacche oltre 24 mesi	2.700,00
torelli fino a 12 mesi	2.700,00
Tori oltre 12 mesi	4.000,00

(*) La spesa massima ammissibile della Tabella 1 sono elaborati dai dati ISMEA. *Prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 (Decreto 20/7/1989 n. 298) (modifica Decreto 19/8/1996 n. 587).* Settimana di rilevazione: dal 13/04/2009 al 26/04/2009

Tabella 2. Spesa massima ammissibile per l'acquisto dei riproduttori maschi e femmine, delle diverse categorie, di razza Sarda, Sardo Modicana e Sardo Bruna iscritti nei Registri anagrafici. (**)

categoria	spesa massima ammissibile (euro/capo iva esclusa)
vitelle da 7 mesi fino a 12 mesi	747,50
Giovenche oltre 12 mesi fino a 24 mesi	805,00
vacche oltre 24 mesi fino a 2 anni	747,50
vacche oltre 24 mesi	690,00
torelli fino a 24 mesi	977,50
Tori oltre 24 mesi	1207,50

(**) La spesa massima ammissibile della Tabella 2 è ricavata dai prezzi elaborati dalla *Commissione Regionale per la corresponsione delle indennità per gli animali abbattuti.* Verbale della riunione n. 1/08 del 19.09.2008.

Al fine della certificazione della spesa, la fattura quietanzata dovrà essere accompagnata da un Certificato rilasciato dall'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio che attesti l'appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico o Registro anagrafico di razza e l'età e la categoria di pertinenza.